

Dipartimento NUCleare
Il Direttore

Prot. ENEA/2024/ /NUC

Spett.le

.....

OGGETTO: LETTERA DI ORDINAZIONE EX ART. 18 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023 RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CAMPIONI DI CAVO SUPERCONDUTTORE AD ALTA TEMPERATURA CRITICA PER ATTIVITÀ EUROFUSION DEMO WPMAG.

CIG N.

CUP: I19J21015910006

In relazione alla richiesta di offerta del .././2024 ed alla Vs. offerta presentata il .././2024 alle ore ... sulla piattaforma telematica U-Buy che è parte integrante e sostanziale della presente lettera di ordinazione, si invita codesto Operatore economico a voler provvedere alla fornitura di *“campioni di cavo superconduttore ad alta temperatura critica per attività Eurofusion Demo WPMAG”* al Dipartimento NUC, Centro Enea di Frascati, per un ammontare massimo di **€ 113.000,00 (centotredicimila/00 euro) esclusa IVA, calcolata secondo l'attività finanziata da Eurofusion (55 % esenzione IVA ai sensi dell'art. 72 comma 3 del D.P.R. 633/1972 ed il restante 45% con IVA al 22%)**.

Norme procedurali di affidamento: Il contratto afferente la procedura di cui in oggetto è stipulato secondo le modalità di cui all’art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023, con la particolare osservanza delle presenti condizioni:

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

L’oggetto del contratto è la fornitura di *“campioni di cavo superconduttore ad alta temperatura critica per attività Eurofusion Demo WPMAG”* al Dipartimento NUC, Centro Enea di Frascati e di tutte le attività necessarie correlate come specificato nell’allegato “Specifiche Tecniche”.

ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è fissata in **6 (sei) mesi** dalla data del verbale di inizio esecuzione.

ART. 3 MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E PRESTAZIONE DELL’APPALTO

La fornitura oggetto delle attività contrattuali sarà prestata secondo le modalità indicate nel documento “Specifiche Tecniche” allegato alla presente e che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

ART. 4 LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

La fornitura del servizio avverrà presso il C.R. ENEA di Frascati.

ART. 5 FORMA ED IMPORTO DELL'APPALTO – VARIAZIONI – QUINTO D’OBBLIGO

L’appalto sarà eseguito e remunerato “a corpo”.

L’Impresa s’impegna a garantire la fornitura secondo quanto determinato nel documento “Specifiche Tecniche”.



L'importo complessivo del contratto, per l'intera durata dello stesso, ammonta ad € **113.000,00** (*centotredicimila/00 euro*) *esclusa IVA, calcolata secondo l'attività finanziata da Eurofusion (55 % esenzione IVA ai sensi dell'art. 72 comma 3 del D.P.R. 633/1972 ed il restante 45% con IVA al 22%),* - al netto del ribasso del% (*.....percento*) praticato dall'Impresa in fase di presentazione dell'offerta. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento od una diminuzione del servizio/della fornitura, l'Impresa sarà obbligata ad assoggettarvisi alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto, qualora tale facoltà sia prevista nella documentazione di gara. In tale caso, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, l'Impresa non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. In ogni caso, si applica quanto previsto dall'art. 120 del Codice in ordine alle modifiche del contratto in corso di esecuzione.

ART. 6 PAGAMENTI E TRASPARENZA

I pagamenti saranno effettuati ad esito positivo del DURC (documento unico di regolarità contributiva), previo benessere del Responsabile del Procedimento, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, in accordo al seguente schema:

- 40% del prezzo totale entro 4 mesi dalla firma del verbale di inizio attività, a seguito dell'evidenza di completamento dei deliverable 1,2,3 e 4 come da specifica tecnica;
- 40% del prezzo totale entro 5 mesi dalla firma del verbale di inizio attività, a seguito della fornitura presso i laboratori della Sezione Superconduttività del Centro Ricerche ENEA di Frascati dei 5 campioni di cui al deliverable 7 come da specifica tecnica;
- 20% del prezzo totale alla firma del verbale di fine attività, a seguito della fornitura presso i laboratori della Sezione Superconduttività del Centro Ricerche ENEA di Frascati dei pezzi di cui al deliverable 10 come da specifica tecnica;

Nel caso di accertata irregolarità nei casi previsti dall'art. 11, comma 6, del D.lgs. n° 36/2023, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5, 5bis e 6 del medesimo decreto.

Non si procederà al mandato di pagamento anche nel caso di accertata irregolarità dell'Impresa con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse.

Ai sensi dell'art 125 commi 5-7 del D. Lgs. n. 36/2023 all'esito positivo della verifica di conformità o regolare esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a sette (7) giorni dagli stessi, il Responsabile unico del progetto rilascia il certificato di pagamento, ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

L'appaltatore emetterà la fattura elettronica intestata all'ENEA – Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile e la trasmetterà al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate.

A tal fine l'ENEA comunica che il Codice Univoco dell'Ufficio del Centro Ricerche Frascati (CUU), destinatario delle fatture, è il seguente: **818WRM**.

Tale CUU dovrà essere inserito dall'appaltatore in apposito campo della fattura elettronica unitamente alla specifica indicazione di "Fattura PA".

La fattura emessa dovrà riportare la descrizione "Scissione dei pagamenti ex art. 17 ter del DPR n. 633/72 e s.m.i". Per la fattura emessa tramite il Sistema Interscambio, il campo specifico dovrà essere compilato con "S". Il pagamento sarà subordinato all'esito della verifica richiesta per legge ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, secondo le modalità attuative previste nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008.

Per garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica è necessaria l'apposizione da parte dell'appaltatore della firma elettronica qualificata sulla fattura da trasmettere al SDI.



La fattura dovrà altresì riportare il riferimento contrattuale specifico:

- CIG:
- CUP: I19J21015910006

L'appaltatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 136 del 13 agosto 2010 è obbligato alla tracciabilità dei flussi finanziari e, a pena di nullità assoluta del contratto ai sensi del comma 8 del citato art. 3, comunica all'Agenzia, per le transazioni finanziarie riferibili al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Le parti sono a conoscenza che, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della predetta legge, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di qualsiasi strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto con oneri a carico della parte inadempiente agli obblighi di legge. Si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 della stessa legge.

ART. 7 GARANZIE DI ESECUZIONE E CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A garanzia dell'esecuzione dell'appalto, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, l'Impresa è obbligata a costituire apposita cauzione definitiva per l'importo di **euro,00 (...../00)** nei modi stabiliti dal comma 1, dall'art. 53 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023 per i contratti di appalto di importo sottosoglia, pari al 5% dell'importo contrattuale.

ART. 8 - NORME ANTINFORTUNISTICHE E PIANO DELLE MISURE DI SICUREZZA

L'Impresa dichiara inoltre di aver tenuto conto, nell'elaborazione della propria offerta, degli obblighi imposti dalle norme in materia di sicurezza e di condizioni del lavoro, di previdenza ed assistenza, in vigore nel luogo dove devono essere svolte le attività.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008 l'ENEA fornirà dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui l'Impresa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività da svolgere.

L'ENEA, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 dell'art. 26 del citato decreto elaborando il Documento di Valutazione dei Rischi (DUVRI).

ART. 9 PENALI

Ai sensi dell'art. 126 comma 1 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36, per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte, le penali da applicare sono stabilite in misura giornaliera pari all'un per mille dell'ammontare netto contrattuale. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, ovverosia dell'importo di cui all'art. 5 della presente lettera di ordinazione, l'ENEA potrà risolvere il contratto, per grave inadempimento.

ART. 10 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia diretta od indiretta, che non possa trovare bonaria soluzione tra le parti, che sia relativa all'oggetto della presente lettera di ordinazione nonché alla sua interpretazione, applicazione ed esecuzione, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

La presente viene inviata via PEC tramite la piattaforma U-Buy con firma digitale, e con le medesime modalità, Codesta società, dovrà far pervenire la propria accettazione datata e controfirmata dal proprio legale rappresentante.

Ing. Alessandro Dodaro